Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII | **Roma — Venerdì, 12 marzo 1926** | **Numero 59**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Esposizione marinara in Genova . . . . Pag. 1098

Fiera cavalli in Verona . . . . Pag. 1098

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

667. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 372.
Proroga a tutto il 31 dicembre 1926 della validità dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo . Pag. 1098

668. — REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 342.
Approvazione dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea . . . . Pag. 1098

669. — REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 367.
Modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Regio istituto industriale L. Cobianchi, in Intra . . . . Pag. 1108

670. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 365.
Inclusione dell'abitato di Orte fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 1108

671. — REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 373.
Proroga dell'attuazione di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori . . . . . . Pag. 1109

672. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 351.
Erezione in Ente morale della Cassa di previdenza per gli impiegati della Società anonima generale Conserve alimentari Cirio, in San Giovanni a Teduccio. Pag. 1109

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926.
Costituzione del Comitato speciale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse . . . . Pag. 1109

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Comunicazione . . . . Pag. 1110

Ministero delle finanze:

Comunicazione . . . . Pag. 1110

Smarrimento di ricevute (Elenco n. 47) . . . . Pag. 1110

Smarrimento di certificato (Elenco n. 47-bis) . . Pag. 1110

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1110

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 32). Pag. 1111

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione marinara in Genova.

Con decreto 18 febbraio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo detto al registro n. 3 Finanze, foglio n. 300, la sezione di Genova della Lega navale italiana è stata autorizzata, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a promuovere la Esposizione marinara, che avrà luogo in Genova nel corrente anno.

Fiera cavalli in Verona.

Con decreto 19 febbraio 1926 di S. E. il Capo del Governo, l'Ente Fiera cavalli di Verona è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Fiera cavalli che avrà luogo in quella città dal 7 al 21 marzo 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 667.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 372.

Proroga a tutto il 31 dicembre 1926 della validità dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi sul servizio postale, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto n. 1813 del 23 ottobre 1924, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi dell'Anno Santo;

Visto il R. decreto n. 249 del 4 gennaio 1925, che stabilisce le caratteristiche tecniche e fissa, nella data del 15 gennaio 1926, il termine di validità per l'affrancatura dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo;

Riconosciuto opportuno di prorogare a tutto il 31 dicembre 1926 la validità dei francobolli stessi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1926.

Non è ammesso il cambio dei francobolli commemorativi dell'Anno Santo venduti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 82. — COOP

Numero di pubblicazione 668.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 342.

Approvazione dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto l'ordinamento giudiziario per la Colonia stessa, approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325;

Visti i Regi decreti 11 luglio 1909, n. 620; 5 gennaio 1911, n. 18; 23 marzo 1911, n. 344; 31 maggio 1912, n. 781; 21 maggio 1914, n. 714; 30 novembre 1919, n. 2393; 24 febbraio 1921, n. 230; 19 gennaio 1922, n. 329, e 9 novembre 1923, n. 2763;

Ritenuta la necessità di modificare l'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, e di riunire contemporaneamente in un solo testo tutte le disposizioni vigenti su questo argomento;

Udito il Governatore della Colonia;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Art. 2.

I Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325; 11 luglio 1909, n. 620; 5 gennaio 1911, n. 18; 23 marzo 1911, n. 344; 31 maggio 1912, n. 781; 21 maggio 1914, n. 714; 30 novembre 1919, n. 2393; 24 febbraio 1921, n. 230; 19 gennaio 1922, n. 329, e 9 novembre 1923, n. 2763, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 50. — COOP.

Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE GIURISDIZIONI E SULLE LEGGI VIGENTI IN COLONIA.

CAPO I.

Delle giurisdizioni.

SEZIONE I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 1.

La giustizia nella Colonia è amministrata:

1° dall'autorità giudiziaria;

2° dall'autorità amministrativa nei limiti stabiliti dal presente ordinamento;

3° dal Tribunale militare.

Art. 2.

Agli effetti del presente ordinamento delle giurisdizioni è considerato come suddito coloniale l'individuo che, non essendo italiano o cittadino di uno Stato straniero, sia nativo della Colonia, o appartenga a tribù o stirpi della stessa.

E' del pari considerato come suddito coloniale l'individuo appartenente a una popolazione africana o delle altre regioni del Mar Rosso, il quale presti o abbia prestato servizio stabile presso l'amministrazione pubblica o che abbia residenza nella Colonia da due anni interrotti.

E' considerato come assimilato lo straniero appartenente ad una popolazione la quale abbia tradizioni, costumi, concetti giuridici e sociali diversi da quelli cui si connettono attualmente gli ordinamenti, i codici, le consuetudini in Italia e presso la maggior parte delle altre nazioni occidentali.

Art. 3.

Le controversie vertenti fra famiglie ed aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi e provincie circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributo, coltivazioni e simili; quelle fra sudditi coloniali o assimiliati concernenti diritti a titoli o gradi e materie esclusivamente religiose, e tutte le controversie civili fra sudditi coloniali o assimilati e la pubblica amministrazione, sono decise in via amministrativa dal Governatore o da funzionari da lui delegati.

SEZIONE II. — *Delle giurisdizioni ordinarie.*

Art. 4.

L'autorità giudiziaria costituita in conformità alle disposizioni del capo primo del titolo secondo del presente ordinamento, giudica, secondo la competenza ivi stabilita, tutte le cause civili e le penali in cui siano convenuti od accusati cittadini italiani, ovvero stranieri equiparati ai medesimi.

Art. 5.

Quando i convenuti od accusati siano sudditi coloniali o assimilati, qualunque sia la nazionalità dell'attore o della parte lesa, gli affari giudiziari in materia civile e in materia penale sono di competenza dei capi indigeni o delle autorità amministrative della Colonia secondo le norme contenute nel titolo terzo di questo ordinamento.

Art. 6.

Nei giudizi civili indicati nell'art. 4, la parte convenuta può sempre proporre l'azione in riconvenzione, qualora sia ammissibile secondo le regole del Codice di procedura civile.

Invece, nei giudizi civili indicati nell'art. 5, l'azione in riconvenzione, quando anche proponibile a norma del Codice di procedura civile, non può essere decisa dal giudice competente per l'azione principale a meno che la parte attrice vi consenta. Essa si ritiene consenziente qualora non opponga l'incompetenza subito dopo proposta la domanda riconvenzionale, prima di ogni altra istanza o difesa.

Quando sia opposta l'eccezione d'incompetenza, se il giudice riconosca impossibile scindere il giudizio sulla domanda principale da quello sulla riconvenzionale, rinvia entrambe al giudice competente a norma dell'art. 4 perchè le decida con unica sentenza. Negli altri casi decide egli stesso la causa principale, senza pregiudizio della riconvenzionale che rinvia al giudice competente.

SEZIONE III. — *Della giurisdizione straordinaria.*

Art. 7.

Salvo le maggiori facoltà che spettano al Governatore, in in base all'art. 3 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, egli può con appositi bandi o decreti istituire i tribunali speciali di cui è menzione nel citato articolo, per giudicare di alcuni reati che dopo il bando venissero commessi da sudditi coloniali ad assimilati, potendo estendere il funzionamento di tali tribunali a determinate zone o regioni, od anche a tutta la Colonia.

Essi funzionano secondo le forme ed applicano le pene stabilite dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

CAPO II.

Delle leggi vigenti in Colonia.

Art. 8.

Le controversie che interessano i cittadini italiani e gli stranieri non contemplati nel precedente art. 2, ultimo capoverso, sono decise dall'autorità giudiziaria della Colonia in base alle stesse leggi che dovrebbero essere applicate in Italia, secondo le disposizioni preliminari al Codice civile e le altre disposizioni vigenti nel Regno.

La stessa disposizione si applica agli atti di volontaria giurisdizione.

Art. 9.

Ai sudditi coloniali ed agli assimilati si applica la legge consuetudinaria indigena propria della razza, in quanto sia compatibile con lo spirito della legislazione e della civiltà italiana.

Tuttavia nelle cause di competenza di Corte di assise si applicano le leggi penali vigenti nella Colonia. Si terrà conto delle consuetudini indigene per la valutazione delle circostanze scusanti, minoranti od aggravanti e si applicherà il diritto consuetudinario per il risarcimento del danno; ed è data facoltà di applicare una pena inferiore alla minima stabilita dalla legge italiana.

Art. 10.

Ogni autorità che amministra giustizia in rapporto ai sudditi coloniali o assimilati deve inviare una copia della sen-

tenza pronunziata al Governatore. Qualora la sentenza implichi una decisione che possa giovare alla migliore conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene, o che, per qualsiasi ragione, possa avere una importanza di massima o scientifica, deve trasmetterne due copie, una all'ufficio di Governo, l'altra al Giudice della Colonia, a cura del quale annualmente si provvede alla raccolta della giurisprudenza stabilitasi sui vari diritti indigeni.

CAPO III.

Norme riflettenti le controversie tra la pubblica amministrazione e i cittadini italiani o gli stranieri ad essi equiparati.

Art. 11.

Le controversie di qualunque specie, in materia civile, commerciale o amministrativa, fra i privati e il Governo della Colonia o la pubblica amministrazione della Colonia e del Regno, in quanto siano di competenza di un'autorità giudiziaria coloniale, sono decise in prima istanza dal Governatore il quale potrà farsi assistere, secondo le circostanze, da due funzionari della Colonia.

Art. 12.

Contro la decisione del Governatore, è ammesso il ricorso al Re, da proporsi entro giorni cento ottanta dalla notificazione o comunicazione ufficiale della medesima.

Il ricorso è notificato al Governatore e può essere trasmesso al Ministero delle colonie anche direttamente dalla parte interessata.

Sul ricorso medesimo deve essere udito il parere del Consiglio di Stato. Qualora la decisione del Governo del Re sia contraria al parere del Consiglio di Stato, dovrà essere udito pure il Consiglio dei ministri, e di ciò si farà menzione nel decreto Reale.

Art. 13.

Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'amministrazione della Colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo in conformità dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo.

Contro le decisioni del Governatore, che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione ufficiale, al Ministero delle colonie; che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi non è ammesso altro gravame che il ricorso straordinario al Re, a termine della vigente legge sul Consiglio di Stato.

Art. 14.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziale in qualsiasi forma, se non è corredata dalla quietanza di pagamento della somma principale, delle sopratasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

Art. 15.

Sono esenti da ogni tassa o diritto, e senza che possa farsi luogo a ripetizione, gli atti e le formalità di qualsiasi genere eseguite nell'interesse dell'amministrazione, per quella parte di tassa o diritto che per legge o per contratto sono a carico della stessa.

Sono rilasciate gratuitamente le copie di sentenze, decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nonchè di contratti e di formalità ipotecarie, che fossero richieste dall'amministrazione, anche quando non si riferiscano a cause nelle quali l'amministrazione sia parte contendente.

Art. 16.

Sono registrati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notarili od amministrativi, e le copie e i certificati di formalità ipotecarie che occorrono all'Amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata. Nei tre mesi dal giorno in cui sia definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la lite, si procederà al ricupero delle tasse e dei diritti annotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunziata o della parte posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttemente dagli uffici presso i quali seguì l'annotazione a debito, con l'osservanza delle forme stabilite dalla legislazione in vigore.

CAPO IV.

Dei funzionari civili e militari.

Art. 17.

Il Governatore ed i funzionari sia civili che militari in servizio della Colonia, che abbiano funzioni di Governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalle superiori autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale od arrestati, salvo i casi di flagranza, senza previa autorizzazione data dal Ministero delle colonie se si tratta del Governatore e dal Governatore se si tratta di altri funzionari.

Art. 18.

Il Governatore informa il Ministero delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e delle risposte date.

Ottenuta l'autorizzazione, quando il giudice abbia riconosciuto che vi sono prove sufficienti a carico dell'imputato, rimette gli atti al Procuratore generale della Corte di cassazione di Roma per la designazione dell'Autorità giudiziaria del Regno che dovrà conchiudere in sede istruttoria e avanti la quale, secondo la competenza stabilita dal Codice di procedura penale, dovrà, se del caso, svolgersi il processo; a meno che il Ministro per le colonie o il Governatore non abbia chiesto che il giudizio segua in Colonia, secondo le norme del presente Ordinamento.

Art. 19.

Per i giudizi a carico di funzionari civili o militari non compresi fra quelli sopra indicati, il Governatore può chiedere che lo svolgimento di essi abbia luogo nel Regno, e sulla richiesta si provveda analogamente a quanto dispone il comma precedente.

CAPO V.

Dei capi indigeni.

Art. 20.

I capi indigeni riconosciuti non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del Governatore

Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di flagrante reato ed in casi di eccezionale gravità ed urgenza. In ogni caso, però, l'autorità che ha ordinato l'arresto dovrà immediatamente riferirne al Governatore.

I nomi dei capi riconosciuti sono resi pubblici mediante un elenco che è affisso nella sala di udienza di ogni ufficio in cui si amministra giustizia e che deve essere tenuto al corrente di ogni variazione a cura del competente ufficio di Governo.

Art. 21.

Coloro che intendano promuovere una causa sia civile sia commerciale contro un capo indigeno riconosciuto dal Governo devono, contemporaneamente alla notificazione all'interessato, comunicare una copia degli atti di citazione, precetti e titoli esecutivi al Commissario regionale o al Residente nella cui giurisdizione quel capo risiede.

Le autorità che amministrano giustizia ed i funzionari addettivi non possono dar corso alla causa ed agli atti esecutivi quando non consti da relazione dell'uffiziale giudiziario dell'adempimento di tale formalità.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo devono essere osservate solo per coloro i cui nomi siano contenuti nell'elenco al momento in cui l'atto di citazione o di precetto è spiccato.

TITOLO II.

GIUDIZI PER I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI ASSIMILATI.

CAPO I.

Delle autorità giudiziarie alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.

SEZIONE I. — *Dei Conciliatori.*

Art. 22.

In ogni capoluogo di Commissariato o di Residenza vi è un conciliatore. Il Governo ha facoltà di stabilirne altri anche in altri centri abitati, ove le esigenze lo richiedessero.

Art. 23.

Le funzioni di conciliatore sono:

1° comporre le controversie quando ne sia richiesto;

2° giudicare le liti di valore non superiore alle L. 1500, ed esercitare le attribuzioni nei limiti fissati dalle leggi vigenti e da quelle che saranno pubblicate in Colonia.

Art. 24.

Le sentenze del conciliatore sono inappellabili per le cause che non superino il valore di L. 500.

L'appello avverso le sentenze dei conciliatori, nei casi in cui è ammesso, deve essere prodotto al Giudice della Colonia nel termine di giorni venti dalla notificazione della sentenza.

Art. 25.

I conciliatori sono nominati dal Governatore, che li sceglie su proposta del Giudice della Colonia e del Procuratore del Re, fra i Commissari e Residenti o fra i notabili della Colonia, esclusi gli avvocati o procuratori esercenti o consulenti.

Art. 26.

Per essere nominato conciliatore è necessario:

1° essere di età maggiore degli anni 21;

2° risiedere nel paese ove funziona l'ufficio di conciliazione;

3° essere cittadino italiano.

Art. 27.

Fra le persone eleggibili a conciliatore può essere nominato, nello stesso modo, un vice-conciliatore.

Art. 28.

L'uffizio di conciliatore e di vice-conciliatore è onorario, e dura due anni. Possono gli uscenti di carica essere riconfermati.

Art. 29.

In caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore e del vice-conciliatore, ne fa le veci un conciliatore vicino destinato con apposito decreto del giudice della Colonia, sentito il Procuratore del Re.

Art. 30.

Presso l'ufficio di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale coloniale di 2ª categoria o da un aiutante coloniale, ovvero, in mancanza di questo, da qualunque persona maggiorenne, che sia cittadino italiano abilitato all'esercizio di pubblici uffici, designata dallo stesso conciliatore.

Art. 31.

I conciliatori tengono udienza almeno una volta per settimana.

Art. 32.

Le funzioni di usciere sono disimpegnate dagl'inservienti addetti ai Commissariati ed alle Residenze e designati dal conciliatore.

SEZIONE II. — *Del giudice della Colonia.*

Art. 33.

Il giudice della Colonia risiede in Asmara e decide come giudice unico di tutte le cause civili e commerciali, escluse quelle devolute alla cognizione dei conciliatori, che non superino il valore di L. 15,000; di tutti i delitti, che non siano di competenza della Corte di Assise, per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni, ovvero la multa non superiore nel massimo a L. 3000, sola o congiunta alla detta pena, e delle contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nelle leggi speciali, eccetto che queste stabiliscano altra competenza.

Al giudice della Colonia è devoluta ogni attribuzione di giurisdizione volontaria così di competenza del pretore come di competenza del tribunale nei casi e nei modi contemplati dal Codice di procedura civile. Gli sono pure devoluti tutti i provvedimenti che i codici civili, di procedura e di commercio e le leggi speciali attribuiscono alla cognizione del tribunale in Camera di Consiglio.

Contro questi provvedimenti si può reclamare mediante ricorso alla Corte di appello di Roma.

Il giudice della Colonia esercita inoltre tutte le attribuzioni che vengano deferite dalla legge e dal presente ordinamento.

Art. 34.

Le sentenze pronunziate dal giudice della Colonia in materia civile e commerciale sono inappellabili per le cause che non superino il valore di L. 3000.

SEZIONE III. — *Del tribunale della Colonia.*

Art. 35.

Il tribunale della Colonia è composto dal giudice della Colonia, che lo presiede, e da due giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le 15,000 lire o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di Assise.

SEZIONE IV. — *Delle sezioni della giudicatura.*

Art. 36.

Il Governatore ha facoltà, ove l'esigenza del servizio lo richieda, di istituire, con decreto, su proposta del Giudice della Colonia e del Procuratore del Re, delle sezioni di giudicatura nelle località della Colonia nelle quali se ne senta il bisogno, e disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle località minori.

Art. 37.

Il Giudice della Colonia, mediante decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Colonia, rende noti i giorni in cui si recherà nelle sezioni di giudicatura, e quelli in cui terrà le sessioni periodiche. Nello stesso decreto sono indicate le modalità del funzionamento delle sezioni e delle sessioni periodiche.

Il giudice sceglie tra i funzionari del proprio ufficio le persone che dovranno prestare servizio nelle sezioni di giudicatura e nelle sessioni periodiche nelle qualità di cancelliere e di ufficiale giudiziario od usciere.

SEZIONE V. — *Dei vice-giudici.*

Art. 38.

Il Governatore ha facoltà di nominare uno o più vice-giudici da scegliersi, su proposta del Giudice della Colonia e del Procuratore del Re, fra i funzionari coloniali.

Art. 39.

I vice-giudici coadiuvano il giudice nell'adempimento delle sue funzioni, compiendo gli atti ai quali sono da lui delegati. Uno di essi è delegato con speciale provvedimento del Governatore a esercitarne le attribuzioni nei casi di assistenza o di prolungato impedimento.

SEZIONE VI. — *Della Corte di assise.*

Art. 40.

La Corte di assise è composta dal giudice della Colonia che la presiede, da due giudici onorarii e da due assessori.

Art. 41.

La Corte di assise conosce e giudica dei reati assegnati alla sua competenza dal Codice di procedura penale o da altre leggi, che sono rinviati al suo giudizio con ordinanza del giudice istruttore.

Art. 42.

La Corte di assise può riunirsi, per disposizione del Governatore, anche in località diversa dalla sua sede ordinaria, ove concorrano speciali motivi di opportunità.

SEZIONE VII. — *Dei giudici onorari e degli assessori.*

Art. 43.

I giudici onorari sono nominati dal Governatore, che li sceglie fra i funzionari civili e militari della Colonia.

Art. 44.

Gli assessori sono nominati dal Governatore, che li sceglie fra i notabili della Colonia, esclusi gli avvocati e procuratori esercenti o consulenti.

Art. 45.

I giudici onorari e gli assessori durano in carica due anni, ma possono essere revocati nel biennio per decreto del Governatore.

Essi possono essere confermati nel rispettivo ufficio alla scadenza del biennio.

Art. 46.

Il Governatore potrà, secondo i casi, concedere agli assessori una indennità giornaliera che verrà fissata caso per caso.

Art. 47.

Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna udienza o per ciascuna causa che duri più di un'udienza sono estratti a sorte dal Giudice della Colonia, in numero di cinque, con intervento del Pubblico ministero e del cancelliere. I primi due estratti sono titolari, gli altri sono supplenti.

In udienza, peraltro, prestano servizio soltanto due assessori come titolari, ed uno come supplente, gli altri possono essere licenziati tosto che il collegio è costituito.

Art. 48.

Il Giudice della Colonia ha cura di avvertire a mezzo della cancelleria il rappresentante del Pubblico ministero e l'imputato del giorno e dell'ora in cui si esegue l'estrazione, che dovrà farsi almeno due giorni prima dello inizio del dibattimento.

Art. 49.

Il rappresentante del Pubblico ministero e ciascun imputato personalmente od a mezzo del difensore ha diritto, intervenendo alla estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, uno degli assessori, che sarà sostituito con altro nome estratto, e ciò salvo i motivi di ricusa di cui nel Codice di procedura penale.

Se gl'imputati sono parecchi non possono complessivamente ricusare oltre la metà del numero dei nomi degli assessori che sono nell'urna.

Art. 50.

Il Giudice della Colonia, assistito dal Cancelliere, procede all'estrazione a sorte che si renda necessaria per sostituire in via d'urgenza un assessore già estratto che per legittimo

impedimento non possa prestar servizio, o che sia ricusato all'udienza dall'imputato che non sia stato presente all'estrazione.

Art. 51.

Ciascun assessore è invitato a intervenire all'udienza in cui deve prestare servizio, mediante avviso che è fatto portare alla sua abitazione per cura del cancelliere, il quale deve presentare al Giudice, prima dell'udienza, il certificato dell'adempimento di questa formalità.

Art. 52.

A carico di coloro che, dopo la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o si rifiutano, senza giustificati motivi, di assumere l'incarico, si può con ordinanza del Giudice, sentito il Pubblico ministero, procedere ai termini dell'art. 44 delal legge 8 giugno 1874, n. 1937.

SEZIONE VIII. — *Del Pubblico ministero.*

Art. 53.

Il procuratore del Re è capo dell'ufficio del Pubblico ministero della Colonia e risiede in Asmara. Egli esercita pure le funzioni di giudice istruttore e può delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della detta sede. In materia di pubblicazioni di matrimonio sono demandate al procuratore del Re le attribuzioni che la legge affida al Procuratore generale. E' capo della polizia giudiziaria e ha la vigilanza delle carceri nei riguardi dei detenuti europei.

Art. 54.

Il Procuratore del Re assiste a tutte le udienze di Corte d'Assise e del Tribunale della Colonia in sede penale; il suo intervento è facoltativo nelle udienze penali del Giudice unico.

Art. 55.

In mancanza od impedimento del Procuratore del Re, regge l'ufficio del Pubblico ministero e ne esercita le funzioni uno dei funzionari dell'Amministrazione civile della Colonia, destinato con decreto del Governatore su proposta del Giudice della Colonia e del Procuratore del Re titolare.

SEZIONE IX. — *Della cancelleria e segreteria.*

Art. 56.

All'ufficio del Giudice della Colonia è addetto un cancelliere.

All'ufficio del Pubblico ministero è addetto un segretario che esercita pure le funzioni di cancelleria dell'ufficio d'istruzione.

Art. 57.

In caso di mancanza o impedimento del Cancelliere, vi supplisce un altro funzionario applicato agli uffici giudiziari, designato con decreto del Giudice della Colonia.

Analogamente si provvede alla supplenza del segretario dell'ufficio del Pubblico ministero.

SEZIONE X. — *Degli ufficiali giudiziari.*

Art. 58.

All'ufficio del Giudice della Colonia è addetto un ufficiale giudiziario od usciere.

Per gli atti da eseguirsi o notificarsi fuori del distretto di Asmara ed in caso d'impedimento, l'ufficiale giudiziario od usciere può essere sostituito da un agente del Corpo di Polizia della Colonia, e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata dal Giudice della Colonia.

Il Governatore può, dato il bisogno e su proposta del Giudice della Colonia, nominare altri ufficiali giudiziari in altri centri della Colonia.

Dovendosi citare in sede penale innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria o militare capi indigeni di cui all'art. 20 del presente decreto, la citazione è notificata pel tramite del Commissario, previo consentimento del Governatore.

CAPO II.

Del personale giudiziario.

SEZIONE I. — *Funzionari giudiziari.*

Art. 59.

Il Giudice della Colonia ed il procuratore del Re sono nominati dal Governo del Re con decreto Reale, udito il Governatore, fra i magistrati del Regno di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore del Re.

Art. 60.

Delle funzioni di Cancelliere del Tribunale è incaricato un funzionario di cancelleria di grado non inferiore a quello di primo cancelliere.

Art. 61.

I funzionari giudiziari destinati in Colonia conservano il grado che avevano nel ruolo organico del Regno.

Essi hanno l'obbligo di rimanere in Colonia almeno quattro anni, ma possono essere richiamati in qualunque tempo.

SEZIONE II. — *Delle licenze.*

Art. 62.

Le licenze sono regolate dalle comuni disposizioni vigenti per i funzionari che prestano servizio nella Colonia.

Art. 63.

Le ferie annuali cominciano di regola l'8 luglio e terminano il 5 ottobre, salvo in casi speciali in cui il Governatore potrà modificarne la decorrenza con proprio motivato decreto.

Durante tale periodo l'istruzione delle cause è continuata e le udienze sono tenute secondo il bisogno del servizio.

SEZIONE III. — *Del giuramento.*

Art. 64.

Il Giudice della Colonia, il procuratore del Re e l'avvocato del Governo della Colonia prestano giuramento innanzi al Governatore.

Art. 65.

Il cancelliere ed i funzionari addetti alla cancelleria e segreteria prestano giuramento innanzi al Giudice della Colonia.

Art. 66.

I conciliatori e vice conciliatori, i giudici onorari e gli assessori all'atto della nomina prestano giuramento innanzi al Giudice della Colonia quando risiedano in Asmara o nel rispettivo distretto; ovvero innanzi al Commissario regionale o Residente del distretto nel quale abbiano residenza.

Non occorre giuramento pel Commissario regionale o Residente incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.

Art. 67.

I verbali di giuramento dei funzionari, di cui agli articoli 64 e 65, devono essere redatti in doppio originale, di cui uno si conserva in cancelleria, l'altro è trasmesso al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO III.

Del personale coloniale addetto agli uffici giudiziari.

Art. 68.

Le funzioni di segretario della Regia procura, di vice cancelliere, di interprete, di ufficiale giudiziario, possono esser disimpegnate da funzionari coloniali designati dal Governatore.

Essi hanno le attribuzioni loro affidate dalla legge, e quelle loro deferite dai rispettivi capi di ufficio ai quali sono disciplinarmente sottoposti, per quanto si riferisce all'esercizio di tali attribuzioni.

Art. 69.

Il personale addetto agli uffici giudiziarii può, per esigenze di servizio, essere tramutato da un ufficio all'altro.

Art. 70.

Coloro che vengono addetti agli uffici giudiziarii prestano giuramento innanzi al titolare dell'ufficio cui sono applicati. I verbali sono conservati nella cancelleria del Tribunale.

TITOLO III.

GIUDIZII PER LA POPOLAZIONE INDIGENA.

CAPO I.

Autorità che amministrano la giustizia per gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati.

SEZIONE I. — *Capi indigeni.*

Art. 71.

I capi indigeni riconosciuti dal Governo giudicano in primo grado delle controversie civili fra gl'indigeni sudditi coloniali o assimilati da essi dipendenti.

Art. 72.

La procedura che dovrà essere seguita dai Capi indigeni nell'esplicazione delle loro funzioni giudiziarie, come la misura dei diritti di giustizia da prelevarsi dai Capi stessi e le condizioni di prelevamento, saranno stabilite dal Governatore nel Regolamento di esecuzione del presente Ordinamento, tenendo presenti le norme consuetudinarie che attualmente regolano fra gli indigeni tale materia.

SEZIONE II. — *Dei commissari e dei residenti.*

Art. 73.

I Commissari e i Residenti conoscono:

a) in prima istanza di tutte le cause penali e di quelle civili che non possono essere giudicate dai capi indigeni, o perchè le parti sono di diversa religione, o perchè esse appartengono a diversi paesi, tribù, o provincie, ed infine di quelle cause di competenza dei capi indigeni che, per ragioni di opportunità o di ordine pubblico, credono di avocare e sè;

b) delle cause fra italiani o stranieri ed indigeni sudditi coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno suddito coloniale od assimilato, salvo che vi sia l'accordo delle parti a deferirne la cognizione al giudice della Colonia.

Quelle di carattere commerciale, quando il valore superi le L. 15,000, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

c) in seconda istanza di tutte le cause giudicate in prima istanza dai capi indigeni.

Art. 74.

Sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria tutte le provvidenze e le speciali procedure relative: alle società commerciali costituite nella forma prescritta dal Codice di commercio, alle obbligazioni cambiarie, ai fallimenti di valore superiore a L. 15,000, ed alle espropriazioni immobiliari.

Art. 75.

In materia di diritto islamico, nei casi di istanza delle parti, i Commissari e i Residenti omologano le sentenze pronunziate dai cadi relativamente allo statuto personale o diritto di famiglia, qualora non vi ostino le incompatibilità di cui ai precedenti articoli, e siano stati debitamente osservati i limiti della competenza per materia.

Qualora manchino requisiti essenziali o risulti altrimenti necessario, possono rinviare per nuovo esame la causa al Cadi stesso che si è prima pronunziato.

Qualora la decisione risulti viziata d'incompetenza, rinviano la causa all'organo competente.

Art. 76.

I Commissari e i Residenti devono tenere udienza almeno due volte per settimana, in giorni determinati da pubblici bandi.

All'udienza assistono: un funzionario delegato dal Commissario o Residente a esercitare le funzioni di cancelliere, ed i capi e notabili indigeni che hanno voto consultivo.

Art. 77.

In quanto non è diversamente disposto col presente decreto, innanzi alle Autorità regionali è seguita la procedura tradizionale locale.

Le relative modalità saranno stabilite dal Governatore nel Regolamento di esecuzione del presente ordinamento, tenendo presenti le norme consuetudinarie che attualmente regolano fra gli indigeni tale materia.

Art. 78.

I Commissari e i Residenti devono, dopo ogni decisione, informare le parti in causa che possono ricorrere in revisione al Governatore.

SEZIONE III. — *Dei Tribunali di Commissariato o di Residenza.*

Art. 79.

Per i reati di competenza della Corte di assise, gl'indigeni sudditi coloniali od assimilati sono giudicati da un Tribunale composto dal Commissario o Residente, che lo presiede, da due giudici onorari, nominati con decreto del Governatore fra i funzionari civili, e in mancanza di questi fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, e che durano in carica due anni, potendo essere revocati nel biennio, e da alcuni notabili indigeni, designati dal Governatore, che hanno però solo voto consultivo.

Art. 80.

In ogni stato del procedimento, per motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto, il Governatore ha facoltà di rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro Tribunale di Commissariato della Colonia.

Art. 81.

Al Governatore spetta il diritto di revisione, anche d'ufficio, su tutte le sentenze pronunziate dai Commissari e Residenti e dai Tribunali di Commissariato e Residenza, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La revisione d'ufficio non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 82.

Quando la revisione sia fatta ad istanza delle parti, il Governatore può sospendere l'esecuzione delle sentenze pronunziate dai funzionari amministrativi.

Art. 83.

Nelle istruttorie e nei giudizi di revisione sulle sentenze pronunziate dai Commissari e Residenti, il Governatore può farsi assistere da funzionari amministrativi o giudiziari, o da apposite commissioni.

Art. 84.

Per la revisione delle sentenze pronunziate dai Tribunali di Commissariato e di Residenza, il Governatore è assistito da tre funzionari, due dei quali dell'ordine giudiziario. Egli designa uno di essi a compiere le funzioni di relatore.

Art. 85.

Il Governatore può ordinare, in casi eccezionali, che i giudizi di revisione sieno trattati in pubblica udienza.

Art. 86.

Il Governatore, con decreto motivato, potrà, anche dopo la sentenza di revisione, concedere, anche d'ufficio, la liberazione condizionale al condannato per reato di competenza di Corte d'Assise a pena restrittiva della libertà personale, il quale abbia scontato una congrua parte della pena inflittagli; e ciò nei casi in cui dopo la condanna sia intervenuta conciliazione fatta con giuramento nelle forme tradizionali, ed il condannato abbia nel frattempo tenuto tale condotta da far presumere del suo ravvedimento. Nel provvedimento relativo saranno fissate le condizioni alle quali è subordinata la concessione del beneficio: verrà stabilita la consegna dell'individuo alla competente autorità indigena, dalla quale verrà richiesta opportuna garanzia; e verrà disposta la revoca del beneficio nel caso in cui il liberato commetta altro reato che importi una pena restrittiva della libertà personale, o non adempia alle condizioni a lui imposte col provvedimento stesso.

Art. 87.

La conciliazione fatta con giuramento, nelle forme tradizionali, anche dopo il giudizio, può estinguere l'azione penale o l'esecuzione della condanna in tutti i casi in cui il reato è considerato d'istanza privata, ed il Governatore conceda il beneficio ammesso dal diritto indigeno.

Art. 88.

Avverso le decisioni del Governatore menzionate in questa sezione non è dato alcun rimedio giuridico.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

Art. 89.

Nelle cause riflettenti reati commessi da militari in tempo di pace il Tribunale si compone e funziona come i Tribunali militari in Italia, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 90.

Le funzioni dell'avvocato militare sono esercitate, in modo permanente, da un ufficiale del Regio Esercito in S. A P., laureato in giurisprudenza e che abbia superato gli esami di avvocato e procuratore legale, nominato, per la durata di due anni, salvo riconferma, dal Governatore. In caso di sua mancanza, assenza od impedimento, le dette funzioni sono temporaneamente esercitate dall'ufficiale istruttore.

Art. 91.

Funziona da istruttore un ufficiale delle truppe coloniali, nominato dal Comandante le truppe per la durata di anni due, salvo riconferma.

Le sue attribuzioni sono quelle stabilite dal Codice penale per l'Esercito.

Dovendosi, in dipendenza di un reato di competenza dell'autorità militare, procedere a visite, perquisizioni od arresti personali in case private o in stabilimenti civili, l'ufficiale istruttore dovrà, in ogni caso, rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 92.

Le funzioni di giudice relatore presso il Tribunale militare sono affidate a uno dei magistrati residenti in Colonia, di grado non superiore a giudice di tribunale, designato annualmente dal Governatore.

Il Cancelliere del Tribunale della Colonia esercita le funzioni di segretario.

Presso il Tribunale militare non vi è commissione d'inchiesta.

Art. 93.

E' permesso all'imputato di scegliersi un difensore fra gli ufficiali o sott'ufficiali del presidio, esclusi quelli chiamati a comporre il Tribunale.

Art. 94.

Il Tribunale militare risiede normalmente ad Asmara. Può il Governatore stabilire in casi eccezionali che sia convocato in altra località.

Nei procedimenti avanti al Tribunale militare si osservano, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme del presente ordinamento, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, e quelle del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1662, relativo al procedimento per citazione diretta nei Tribunali militari.

Ove, nelle dette disposizioni, si accenna al « Comando di divisione » s'intende sostituito il « Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea ».

Art. 95.

Contro la sentenza del Tribunale militare, il militare condannato può ricorrere al Tribunale supremo militare in Italia nel termine di cinque giorni, presentando il ricorso al segretario del Tribunale militare della Colonia.

Il Governatore della Colonia potrà sospendere l'esecuzione della sentenza e promuovere la grazia sovrana.

Art. 96.

Salvo la competenza del Tribunale militare nel periodo dell'istruttoria, il giudizio contro ufficiali, per reati militari commessi in Colonia, ha luogo avanti a Tribunale speciale, da costituirsi a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e delle vigenti disposizioni del Codice penale per l'esercito e per la marina, in quella sede del Regno che sia stata, di volta in volta, designata dal Tribunale supremo militare.

TITOLO V.

Dell'avvocatura del Governo della Colonia.

Art. 97.

Per fornire all'amministrazione della Colonia i pareri legali, è istituita, alla diretta dipendenza del Governatore, l'avvocatura del Governo della colonia Eritrea.

Art. 98.

Sono attribuzioni dell'avvocato del Governo della Colonia, o di chi, con decreto del Governatore, sia incaricato di farne le veci:

1° dare all'amministrazione coloniale i pareri, dei quali essa possa abbisognare;

2° consigliare e assistere l'Amministrazione nelle controversie giuridiche coi privati, e in ogni altro caso in cui il suo parere venga richiesto, provvedere alla tutela legale dei diritti dell'Amministrazione, promuovere transazioni, preparare contratti, suggerire provvedimenti intorno a questioni o reclami promossi in via amministrativa.

Art. 99.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni l'avvocato del Governo della Colonia corrisponde direttamente col Governatore, o con gli uffici che saranno designati a ciò dal Governatore.

Art. 100.

L'avvocato del Governo della Colonia è nominato dal Governatore tra i magistrati dell'ordine giudiziario o i funzionari dell'avvocatura erariale del Regno.

In mancanza od impedimento dell'avvocato del Governo, ne regge l'ufficio e ne esercita le funzioni uno dei funzionari in servizio nella Colonia, laureato in giurisprudenza, del ruolo coloniale o di altra amministrazione dello Stato, a ciò destinato con decreto del Governatore.

Art. 101.

Nelle questioni di grande importanza, l'avvocato del Governo della Colonia può chiedere, pel tramite del Governatore, il parere della R. avvocatura generale erariale.

Art. 102.

Al funzionario che copre il posto di avvocato del Governo della Colonia sono applicabili integralmente gli articoli 61 e 62 del presente ordinamento.

Art. 103.

Ove il Governatore non provveda diversamente, il giudice della Colonia, il procuratore del Re e l'avvocato del Governo, si suppliscono vicendevolmente, per disposizione governatoriale, nei limiti della compatibilità dei rispettivi uffici, nei casi di licenza, assenza od impedimento, salve le disposizioni dell'art. 55 e 100 del presente ordinamento.

TITOLO VI.

Degli avvocati e procuratori.

Art. 104.

L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è regolato dalle disposizioni delle relative leggi e regolamenti nel Regno e dai seguenti articoli.

Art. 105.

Presso il tribunale della Colonia havvi un collegio di avvocati e procuratori composto di tutti coloro che sono inscritti nell'albo dei procuratori contemplato nell'articolo seguente.

Art. 106.

Nell'albo dei patrocinanti possono iscriversi tutti coloro che hanno i requisiti per essere iscritti presso i collegi degli avvocati e procuratori del Regno.

Art. 107.

La domanda d'iscrizione nell'albo è diretta al giudice della Colonia e deve essere accompagnata da una ricevuta di pagamento di L. 100 rilasciata dal cancelliere del Tribunale.

Per gli avvocati e procuratori attualmente esercenti in Colonia non occorre una nuova domanda.

Art. 108.

Nessuno all'infuori dei patrocinatori e delle persone munite di procura generale di amministrazione di data anteriore di tre mesi alla causa è ammesso a difendere avanti le autorità che amministrano giustizia in Colonia, e sempre quando non trattisi delle controversie di cui all'art. 3 del presente ordinamento da decidersi in via amministrativa dal Governo della Colonia, per le quali è vietata l'assistenza di patrocinatori legali e la presentazione di difese o di memorie che non provengano direttamente e personalmente dagli interessati.

Art. 109.

Le funzioni deferite nel Regno ai Consigli dell'ordine e di disciplina sono in Colonia affidate ad una commissione composta del giudice della Colonia, che la presiede, del procuratore del Re e di un patrocinatore designato annualmente dal giudice.

Il segretario della procura del Re disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Tutti i patrocinanti isertti nell'albo sono soggetti alla detta Commissione.

Art. 110.

Le deliberazioni della commissione sono inappellabili.

Art. 111.

Ai patrocinanti sono dovuti gli onorari determinati dalla tabella annessa al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, aumentati di un terzo.

Le relative parcelle, quando siano a debito di indigeni od assimilati, non potranno essere liquidate se non siano state previamente trasmesse, per l'approvazione, alla Commissione dell'Ordine degli avvocati per il tramite del magistrato o Commissario regionale competente a conoscere della causa cui esse si riferiscono.

Art. 112.

Nei giudizi avanti ai Commissari ed ai Residenti non è ammesso patrocinio di avvocati e procuratori se non con l'autorizzazione, volta per volta, del Commissario o del Residente, innanzi al quale il giudizio si svolge.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 113.

Agli effetti della legge penale sono considerati pubblici ufficiali anche:

a) i capi indigeni;

b) i sudditi coloniali ed assimilati che rivestono le funzioni elencate nei numeri 1 e 3 dell'art. 207 Codice penale;

c) i militari indigeni in sentinella ed in servizio d'ordine e di pubblica sicurezza.

Art. 114.

L'assistenza del difensore nei giudizi penali di cui alla sezione III del titolo I, al titolo II ed alla sezione III del titolo III, è facoltativa. Quando l'imputato richiede il difensore d'ufficio, questi sarà nominato dal giudice.

Nei giudizi penali di cui alla sezione II del titolo III la assistenza in parola, sempre facoltativa, è esercitata da sudditi coloniali od assimilati secondo le regole della procedura prescritta dall'art. 77 di questo Ordinamento.

Art. 115

Nei giudizi di cui al titolo III del presente ordinamento, le parti debbono, salvo speciale autorizzazione del giudicante, comparire personalmente.

Art. 116.

L'autorità giudiziaria applica nella Colonia l'ammonizione agli oziosi, vagabondi e diffamati che siano cittadini italiani o stranieri assimilati o meticci, qualunque sia la condizione giuridica di questi ultimi.

Tutte le relative modalità e prescrizioni, nonchè le penalità contravvenzionali, sono stabilite con decreto del Governatore.

Art. 117.

La polizia delle udienze, con tutte le norme fissate dalle leggi vigenti nella Colonia, è affidata a chi le presiede.

Art. 118.

Nella colonia Eritrea la polizia giudiziaria è affidata:

a) ai commissari regionali, residenti, vice commissari e vice residenti;

b) agli ufficiali, sottufficiali ed agenti italiani ed indigeni del Corpo di polizia;

c) ai capi indigeni;

d) agli altri agenti europei ed indigeni che verranno designati dal Governatore.

Art. 119.

Non sono ammesse altre nullità di forma, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sull'autorità giudiziaria davanti a cui la comparizione deve effettuarsi, sul luogo o sul termine a comparire, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Art. 120.

Ogni qualvolta la pena corporale inflitta ad europei non superi, nella sua durata, un mese di tempo, può essere sostituita ad istanza del Pubblico Ministero o della parte con altrettanto tempo di prestazione di lavoro a prò della Colonia.

Art. 121.

E' data facoltà al giudice di negare o ridurre l'efficacia ai patti contrattuali, che sieno sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà.

Art. 122.

L'appello dalle sentenze sì civili come penali, pronunziate dal magistrato ordinario in prima istanza, è devoluto per la cognizione alla Corte d'appello di Roma, e va prodotto alla cancelleria del tribunale di Asmara nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza penale, o di un mese dalla notificazione della sentenza civile.

Art. 123.

Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse in grado di appello si propone con le forme e nei termini fissati rispettivamente nel Codice di procedura civile e in quello di procedura penale.

Art. 124.

Il regolamento dei conflitti di giurisdizione, che possono sorgere fra le varie autorità che amministrano giustizia in Colonia, è devoluto, in ogni caso, alla Corte di cassazione di Roma.

Art. 125.

Le funzioni di notaio della colonia Eritrea sono esercitate o da persona nominata con decreto governatoriale, la quale abbia i requisiti per essere notaio nel Regno, ai sensi del-

l'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, o dal cancelliere del Tribunale.

Ove il titolare sia assente o impedito, e quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, può essere chiamato a sostituirlo il funzionario anziano di cancelleria, oppure, previa autorizzazione del giudice della Colonia, e in via affatto temporanea, altro funzionario coloniale.

Il cancelliere, od il funzionario anziano di cancelleria che disimpegni l'ufficio di notaio, non presta cauzione; e versa per intero nelle casse della Colonia i diritti notarili, secondo le norme vigenti in Eritrea. I diritti di copia, fino alla somma di L. 14,000 annue, sono ripartiti, nelle proporzioni stabilite con decreto governatoriale, tra lui e gli altri funzionari di cancelleria e segreteria i quali hanno l'obbligo di coadiuvarlo nei servizi d'ordine dell'ufficio e di eseguire le copie degli atti.

I diritti di copia, riscossi oltre la somma di cui al presente capoverso, sono devoluti all'Amministrazione della Colonia.

Art. 126.

I Commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del Tribunale, i Residenti, i comandanti delle stazioni del Corpo di polizia, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani o stranieri equiparati, purchè da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno però trasmettere questi atti al cancelliere del Tribunale per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del Codice civile; questi testamenti devono al più presto essere trasmessi al cancelliere del Tribunale.

I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.

Art. 127.

Le funzioni di conservatore delle ipoteche sono esercitate da un funzionario scelto dal Governatore fra quelli che prestano servizio in Eritrea, udito il giudice della Colonia.

Esse non potranno mai essere attribuite alla medesima persona che, al termine del precedente art. 125, esercita quelle di notaio.

Art. 128.

La cognizione delle cause commerciali di valore superiore a L. 15,000, nei giudizi di cui alla lettera *b*) dell'art. 73, non giudicate alla data in cui va in vigore il presente Ordinamento, e la competenza a provvedere per le procedure speciali contemplate nell'art. 74 che siano in corso alla data stessa, spettano all'autorità giudiziaria ordinaria, competente a norma degli articoli stessi.

Art. 129.

Con decreto del Governatore saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Ordinamento.

Art. 130.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle norme contenute nel presente Ordinamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le colonie:
DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 669.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 367.

Modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Regio istituto industriale L. Cobianchi, in Intra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 luglio 1925, n. 1544, concernente l'ordinamento del Regio istituto industriale Lorenzo Cobianchi, in Intra;

Viste le note n. 516 del 6 novembre 1925 del suddetto Regio istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 10 luglio 1925, n. 1544, è modificato come appresso:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, di un rappresentante rispettivamente per la provincia di Novara, della Camera di commercio di Novara e del comune di Intra e di due rappresentanti dell'Opera pia Istituto di arti e mestieri « Lorenzo Cobianchi », dei quali uno sarà designato nella persona dei rappresentanti gli eredi del fondatore dell'Opera pia stessa, secondo le norme testamentarie del fondatore, e l'altro sarà dall'Opera pia designato fra le persone proposte di comune accordo dagli Enti locali che concorrono con contributi propri a formare il contributo in danaro dell'Opera pia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 77. — COOP

Numero di pubblicazione 670.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 365.

Inclusione dell'abitato di Orte fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella

tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Orte, in provincia di Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 75. — Coop

Numero di pubblicazione 671.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1926, n. 373.

Proroga dell'attuazione di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 7 marzo, 14 maggio, 26 giugno, 29 luglio, 11 ottobre e 31 dicembre 1925, nn. 222, 601, 1047, 1261, 1748 e 2468, sull'ordinamento delle Borse dei valori;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 1° aprile 1926 stabilito dal R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2468, è prorogato sino a nuova disposizione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 83. — Coop

Numero di pubblicazione 672.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 351.

Erezione in Ente morale della Cassa di previdenza per gli impiegati della Società anonima generale Conserve alimentari Cirio, in San Giovanni a Teduccio.

N. 351. R. decreto 18 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale la Cassa di previdenza per gli impiegati, e loro superstiti, dipendenti dalla Società anonima generale Conserve alimentari Cirio, con sede in San Giovanni a Teduccio (Napoli) ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1926.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926.

Costituzione del Comitato speciale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2464;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte del Comitato previsto dall'art. 8 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, portante norme modificative ed integrative del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, sono chiamati i signori:

ing. Giovanni Battista Nobile, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
avv. Gennaro Cominelli, consigliere della Corte di cassazione;
avv. Carlo Petrocchi, direttore generale delle opere idrauliche e bonifiche;
avv. Michele Carlo Isacco, direttore generale della viabilità e dei porti;
prof. Alessandro Brizi, direttore generale dell'agricoltura;
avv. Alessandro Stella, direttore generale delle foreste;
dott. Giulio Calamani, direttore generale del credito;
nob. dott. Alessandro Messea, direttore generale della sanità pubblica;
dott. Paolo Conte, ispettore superiore nella Direzione generale del tesoro;
on. prof. Guglielmo Josa, direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Campobasso, deputato al Parlamento;
prof. Eugenio Azimonti, proprietario agricoltore;
on. prof. Arrigo Serpieri, direttore del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze, deputato al Parlamento;
dott. Gino Cacciari, rappresentante della Federazione italiana sindacati agricoltori;
on. conte dott. Giuseppe Pavoncelli, deputato al Parlamento;
conte Camillo Valle, presidente della Federazione nazionale delle bonifiche.

Art. 2.

A far parte dell'ufficio di segreteria del Comitato sono chiamati i signori:

dott. Eliseo Iandolo, direttore capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici;
dott. Ugo Muzzarini, direttore capo divisione nel Ministero dell'economia nazionale;
dott. Aldo Rossi Merighi, capo sezione nel Ministero dei lavori pubblici;
dott. Giuseppe Carlino, consigliere nel Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le indennità e le medaglie di presenza da corrispondersi ai componenti del Comitato.

I Ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE

A pag. 1050 della *Gazz. Uff.* ed alla 3ª colonna dell'Elenco per smarrimento certificati di rendita, 1ª pubblicazione, la 7ª intestazione « 3.50 per cento, 1902, n. 7510, Beneficio Parrocchiale di Lumezzane *Sant'Appollonio*, ecc. » deve dire di *Sant'Apollonio*.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, in data 8 marzo 1926, ha presentato all'On Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323, riguardo l'approvazione degli atti internazionali conchiusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, fra l'Italia ed altri Stati.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, in data 8 marzo 1926, ha presentato all'On Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, relativo alla messa in esecuzione di due atti internazionali per la protezione della proprietà industriale sottoscritti all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia ed altri Stati.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 10 corrente, ha presentato al Senato del Regno i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari;

Convalidazione di decreti Reali relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 47.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data della ricevuta: 14 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: D'Amodio Domenico fu Antimo — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Ammontare della rendita: L. 735 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 992 — Data della ricevuta: 26 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: D'Avolos Giuseppe fu Raffaele — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Ammontare della rendita: L. 119 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 893 — Data della ricevuta: 6 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Gessanti Pietro di Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 30 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 47-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 8421 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 30 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Caprioglio Clotilde fu Giuseppe, vedova La Bruna, residente a Torino — Titoli del debito pubblico del certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 21,300 consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 55

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	91 29	Belgio	113 32
Londra	120 906	Olanda	9 99
Svizzera	479 75	Pesos oro (argentino)	23 05
Spagna	351 17	Pesos carta (argent.)	10 15
Berlino	5 94	New-York	24 86
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 25
Praga	74 14	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 30	Russia	128 112
Dollaro canadese	24 833	Oro	479 68

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 075
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	93 45
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 925

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 32)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	370	Cap. 5,200 —	Iavarone Lucia, fu Vincenzo, moglie di Verona *Domenico,* vincolata.	Iavarone Lucia, fu Vincenzo, moglie di Verona *Giuseppe-Domenico* fu Giuseppe, vincolata.
Cons. 5 %	401981	350 —	Spigno Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Tortelli Angiolina* fu Pietro, ved. di Spigno Luigi, dom. a Genova.	Spigno Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Tortello Maria-Angela* fu Pietro, ved. di Spigno Luigi, dom. a Genova.
»	401982	350 —	Spigno Anna fu Luigi, minore ecc., come la precedente.	Spigno Anna fu Luigi, minore ecc., come la precedente.
»	401983	350 —	Spigno Giuseppina, fu Luigi, minore ecc., come la precedente.	Spigno Giuseppina, fu Luigi, minore ecc., come la precedente.
»	401984	350 —	Spigno Maria, Anna e Giuseppina fu Luigi, minori ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio a *Tortelli Angiolina* fu Pietro, ved. di Spigno Luigi, dom. in Genova.	Spigno Maria, Anna e Giuseppina fu Luigi, minori ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, a *Tortello Maria-Angela* fu Pietro, ved. ecc., come contro.
» »	28023 51766	400 — 500 —	Morelli *Giuseppe-Luigi* fu Giuseppe, dom. a New York.	Morelli *Costante-Luigi-Giuseppe* fu Giuseppe, dom. a New York.
3.50 %	388481	38.50	Dolce *Giorgina* di Salvatore, moglie di Castelluzzo Antonino, dom. Caccamo (Palermo) vincolata.	Dolce *Maria-Giorgia* di Salvatore, moglie di Castelluzzo Antonino, dom. come contro, vincolata.
»	728634	115.50	Saltarelli Rinaldo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova).	Saltarelli Rinaldo di *Pietro-Luigi,* minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	319511	155 —	Milani Carla fu *Antonio,* minore, sotto la patria potestà della madre Bolognini Paolina fu *Luigi,* ved. Milani, dom. a Lecco (Como).	Milani Carla fu *Vittorio,* minore, sotto la patria potestà della madre Bolognini Paolina fu *Carlo,* ved. Milani, dom. come contro.
»	319512	155 —	Milani Enzo fu *Antonio,* minore ecc. come la precedente.	Milani Enzo fu *Vittorio,* minore ecc., come la precedente.
»	319513	155 —	Milani Vittorio fu *Antonio,* minore, ecc., come la precedente.	Milani Vittorio fu *Vittorio,* minore ecc., come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	466830	406 —	Ospizio dei cronici di Cuneo; con usufrutto ad Allinio *Maddalena*, ved. di Listardi Giuseppe, dom. a Cuneo.	Ospizio dei cronici di Cuneo; con usufrutto ad Allinio *Maria-Maddalena*, ved. ecc., come contro.
» »	594463 570901	675.50 332.50	*Imperiali* D'Afflitto *Emmanuela* di Alfonso, moglie di Mangoni Carlo, dom. a Napoli.	*Imperiale* D'Afflitto *Emanuela* di Alfonso, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	68598	2,285 —	Ara *Orsola-Maria* fu Eugenio moglie di Gilardino Gentile, dom. a Biella (Novara) vincolata.	Ara *Maria* fu Eugenio, moglie ecc., come contro, vincolata.
3.50 % (1902) »	19823 19835	079 — 360.50	Mezzano *Caterina* fu Tommaso, ved. di Campodonico *Giuseppe*, dom. a Bogliasco (Genova).	Mezzano *Maria-Teresa-Caterina* fu Tommaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe*, dom. come contro.
» (1906)	61661	304.50	Mezzano *Caterina* fu Tommaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe*, dom. a Bogliasco (Genova).	
Cons. 5 %	397820	250 —	Belardi Maria fu *Gennaro*, moglie di Landolfo Gaetano, dom. a Napoli.	Belardi Maria fu *Giovanni Battista*, moglie ecc., come contro.
3.50 %	527040	28 —	Di Lorenzo *Anna* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Di Lorenzo *Antonina-Anna* di Angelo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	76211	95 —	Sabatini Augusto fu *Cesare* dom. a Carnegie (U. S. A.).	Sabatini Augusto fu *Lanno*, dom. come contro.
3.50 % »	462246 462245	24.50 150.50	Degiorgio *Maria-Luigia*, Elisa, Lea, Domenico, Cesare e Carolina fu Bartolomeo, minori, sotto la patria potestà della madre Masnata Aurelia fu Giovanni Battista, ved. di Degiorgio Bartolomeo, dom. in Aosta (Torino); la prima rendita è con usufrutto vitalizio a Masnata Aurelia fu Giovan Battista, ved. Degiorgio Bartolomeo.	Degiorgio *Angela-Maria-Luigia*, Elisa, Lea, Domenico, Cesare e Carolina fu Bartolomeo, minori ecc., come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio, come contro.
»	646063	35 —	Degiorgio *Maria-Luigia* fu Bartolomeo, minore, ecc., come la precedente	Degiorgio *Angela-Maria-Luigia* fu Bartolomeo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	113009	375 —	Pedicini Giuseppe di Giovanni Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufrutto vitalizio a Pedicini *Filippo* fu *Francesco* dom. a Foglianise.	Pedicini Giuseppe di Giovanni Battista, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Pedicini, *Bartolomeo-Filippo* fu *Gianfrancesco*, dom. a Foglianise.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 febbraio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.